Società Consortile
Energia Toscana
C.E.T. s.c.r.l.

P.zza dell'Indipendenza
n.16, 50129 Firenze

Tel. 055.353888
Fax 055 4624442

C.f. / P.i.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6
Reg.Imprese n.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6

R.E.A. n. 540112
ESCo

CONSORZIOENERGIATOSCANA

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società Consortile Energia Toscana Scrl per il triennio 2023-2025 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 31 gennaio 2023.

Prima dell'approvazione del CDA il presente Piano è stato illustrato al CDA stesso dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

All'esito dell'audizione non sono state proposte integrazioni, come da verbale di Seduta del 31/01/2023.

PREMESSA

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è approvato in ottemperanza alle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il Piano è approvato dall'organo di indirizzo aziendale, che nel caso della Società Consortile Energia Toscana è il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2018 è stato nominato, in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 39/2013, il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Società nella persona della dott.ssa Ilenia Cavaciocchi, impiegata dell'Ufficio Amministrativo.

I contenuti del Piano sono individuati dall'articolo 1, comma 9:

1) individuare attività maggiormente a rischio corruzione;

2) prevedere formazione e meccanismi di controllo delle decisioni per le attività a rischio;

3) obblighi di informazione per il responsabile prevenzione per le attività a rischio;

4) monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

5) monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici;

6) individuare ulteriori obblighi di trasparenza.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 si basa sui precedenti Piani, costituendone il naturale proseguimento e implementazione, che si realizza mediante pianificazione delle misure obbligatorie, aggiornate annualmente sulla base delle risultanze delle attività, la tempistica, la responsabilità e i contenuti.

CONTESTO NORMATIVO

Il Piano attuale è aggiornato ed integrato in ottemperanza alle novità in materia di trasparenza ed anticorruzione introdotte dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contiene in apposita sezione il Piano della Trasparenza ed Integrità che oggi costituisce parte integrante del PTPC. Il presente Piano ha anche tenuto conto dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e del Piano Nazionale approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

In particolare, la normativa di riferimento è la seguente:

-decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

- legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

CONTESTO ESTERNO

1. L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera la Società, al fine di individuare in che misura le stesse possano condizionare impropriamente l'attività del CET, così da valutarne l'impatto in termini di esposizione al rischio corruttivo. Tale analisi costituisce, quindi, valido strumento per indirizzare la programmazione dell'attività di prevenzione del rischio corruttivo nell'ambito del Piano triennale.

Per l'analisi delle vicende giudiziarie nell'ambito territoriale regionale, si è fatto riferimento innanzitutto al sesto rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana per l'anno 2022, da cui è emerso, per quanto di interesse, un aumento significativo di episodi nell'attività contrattuale pubblica, confermandosi l'area più sensibile al rischio corruzione.

Nel 2021, sono 19 gli episodi di potenziale corruzione emersi in questo settore (48% del totale dei casi), raddoppiati rispetto ai 9 dell'anno precedente – con un'incidenza maggiore del settore degli appalti per opere pubbliche. Si segnalano anche 6 casi nel settore delle verifiche (15%), il più alto nel triennio considerato, 3 nella sanità (7,5% dei casi) e 3 nel governo del territorio (7,5% dei casi).

Il settore degli appalti, come prevedibile, si conferma tra le aree più "sensibili" al rischio corruzione nel territorio toscano negli ultimi sei anni con 30 casi, poco meno del 40% di quelli mappati. Seguono controlli (11 vicende), concessioni (6), sicurezza (5), concorsi pubblici (4), quindi una pluralità di altri ambiti specifici di intervento pubblico.

In particolare, l'accesso criminale appare realizzarsi prevalentemente con strategie 'convenzionali' di alterazione della concorrenza e il subappalto e soprattutto in appalti di lavori.

Inoltre, dal website "Misura la corruzione" di ANAC, sono emersi in Provincia di Firenze, per l'anno 2022, i seguenti dati con riferimento al "cruscotto appalti", focus soglia di rischio:

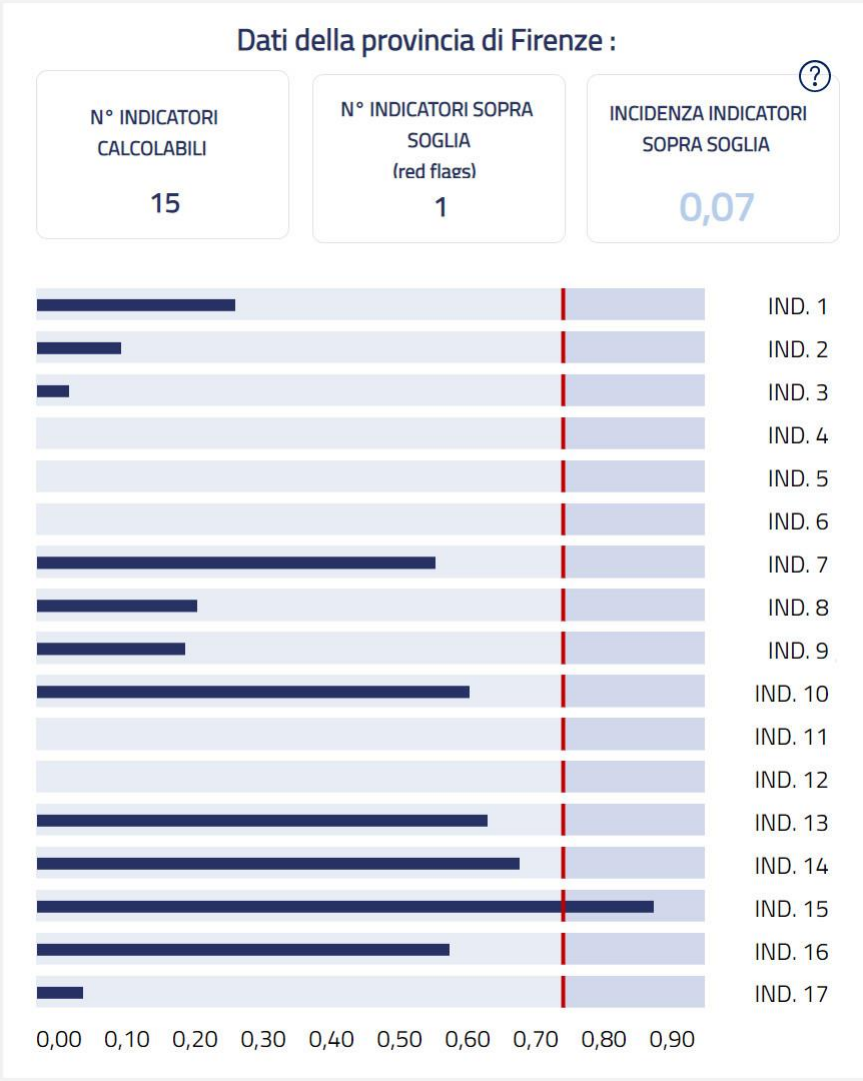

Sulla base dei seguenti indicatori:

Descrizione Indicatori Appalti

IND. 1	Numero appalti aggiudicati con offerta economica più vantaggiosa / Numero totale appalti
IND. 2	Numero appalti non aperti / Numero totale appalti
IND. 3	Valore economico appalti non aperti / Valore economico totale appalti
IND. 4	Numero appalti con almeno una variante / Numero totale appalti aggiudicati e conclusi
IND. 5	Media del rapporto fra importo a consuntivo e importo di aggiudicazione
IND. 6	Media del rapporto fra durata della realizzazione del contratto effettiva e prevista
IND. 7	Numero appalti senza comunicazione di aggiudicazione / Numero totale appalti
IND. 8	Numero appalti senza comunicazione di fine lavori / Numero totale appalti
IND. 9	Numero appalti con offerta singola (una sola offerta ammessa a fronte di un'unica offerta presentata) / Numero totale appalti con una solo offerta ammessa
IND. 10	Media del rapporto tra numero offerte escluse e numero offerte presentate
IND. 11	Numero appalti con esclusione di tutte le offerte tranne una / Numero totale appalti con una solo offerta ammessa
IND. 12	Media della proporzione di offerte escluse, calcolata solo sugli appalti che hanno esclusione di tutte le offerte tranne una
IND. 13	Omogeneità media della distribuzione stazione appaltante – aggiudicatari
IND. 14	Media dei giorni tra data di scadenza del bando e data di pubblicazione
IND. 15	Media dei giorni tra data della prima aggiudicazione e data di scadenza del bando
IND. 16	Numero appalti con importo del lotto compreso tra 37.500 e 40.000 Euro / Numero appalti con importo del lotto compreso tra 30.000 e 37.500 Euro *
IND. 17	Rileva la frazione di contratti di importo compreso tra 20.000 e 40.000 € rispetto al numero di contratti di importo superiore a 40.000 € *

E con riferimento con riferimento al "cruscotto appalti", focus indicatore:

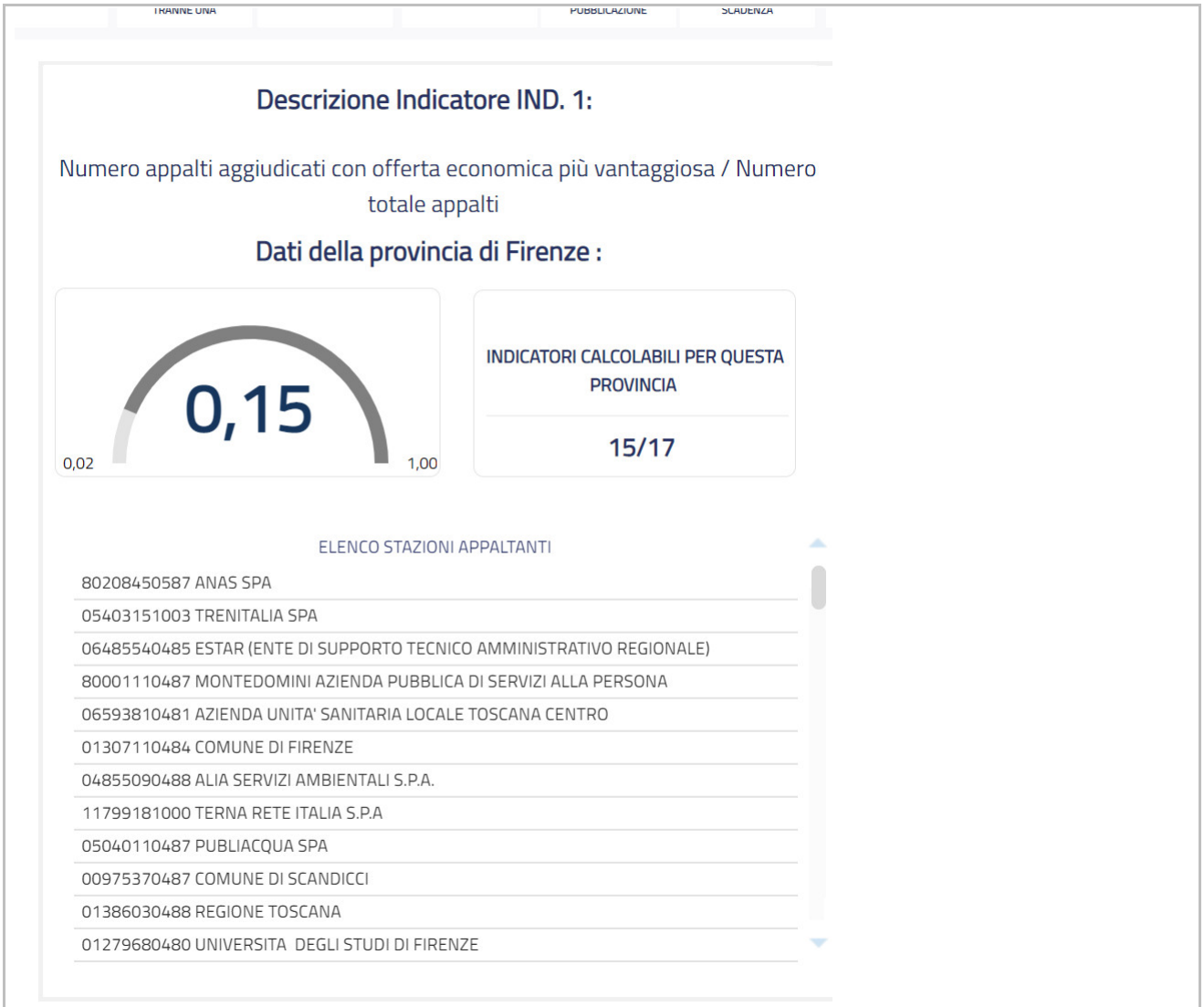

2. Infine, anche nel corso 2022 si sono protratte le criticità dovute al perdurare della pandemia COVID e in questo contesto CET ha portato avanti la digitalizzazione, motivata anche dal più ampio contesto della trasparenza delle attività amministrative, nella logica del bilanciamento con la semplificazione necessaria per combattere gli effetti economici della pandemia.

CONTESTO INTERNO

Le informazioni relative all'organizzazione e alle funzioni della Società Consortile Energia Toscana sono riportate nei documenti di valenza generale adottati dalla Società, in particolare lo Statuto, il Regolamento Interno sugli affidamenti in economia, il Regolamento per il reclutamento del personale, il Codice etico dei dipendenti della Società, il Regolamento Commissioni di gara, l'Atto di indirizzo in materia di personale della Società, Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 14 c. 2del D.Lgs. 175/2016 della Società Consortile Energia Toscana, che sono tutti pubblicati sul sito aziendale www.consorzioenergiatoscana.it nella sezione "Società trasparente".

In particolare, in data 18.07.2003 è stata costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana denominata "Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l." e più brevemente C.E.T. S.c.r.l., il cui statuto, all'art. 2, prevede: "La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Quale società a totale partecipazione pubblica, risulta destinataria della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla L. 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013; ciò in particolare alla luce di quanto previsto dalle normative richiamate, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione emesso da ANAC e dalle successive "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.".

La Società Consortile Energia Toscana svolge, inoltre, funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria di cui alle lettere i) e m) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 ed è iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che quindi, per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 38 e del comma 10 dell'art. 216 del d.lgs 50/2016, è una centrale di committenza qualificata.

La Società Consortile Energia Toscana, infine, è organismo in house dei propri soci dal 25/01/2019 con l'iscrizione al n. 335, dopo che il Comune di Firenze ha presentato all'ANAC in data 08/02/2018 la domanda di iscrizione, per conto di tutti gli enti pubblici aderenti al CET, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che possono operare affidamenti diretti a propri organismi in house, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e in conformità alle Linee Guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15/02/2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

Codice AUSA: 0000233835.

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI INTERNI NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P.T sono:

– L'autorità di indirizzo politico (CDA) che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C.;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPCT, ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 provvede a:

- elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- segnalare all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- riferire sull'attività svolta nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda;
- aver cura che siano rispettate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice, le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità (art. 15, D. Lgs. 39.2013);
- svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte del CET degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- è il soggetto a cui deve essere trasmessa l'istanza di accesso civico ove abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice etico nella società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della L. N. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);
- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- raccoglie le dichiarazioni di incompatibilità e inconfertibilità, come da faq ANAC 3/2021, provvedendo alla richiesta di pubblicazione dul sito web della società;
- Segue l'attività di Whistleblowing, come titolare della ricezione e dell'istruttoria di eventuali segnalazioni;
- Ricopre la figura di Responsabile dell'Ufficio Gare, senza tuttavia essere RUP;

- Monitora annualmente le misure adottate.

- Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione (GDPR). Il regolamento, pur confermando concetti già noti nell'ordinamento italiano, introduce alcune rilevanti novità tra cui meritano una particolare attenzione le seguenti: a) l'istituzione di una nuova figura quale il responsabile della 16 protezione dei dati che, per la Società Consortile Energia Toscana scrl ha individuato nel dott. Giovanni Bigazzi; b) un nuovo approccio incentrato sulla responsabilizzazione dei soggetti che trattano i dati, in ragione del quale la Società Consortile Energia Toscana scrl in data 24.05.1018 Prot. n. 201800004945 ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) il Dott. Giovanni BIGAZZI.

Il DPO è una figura fondamentale in materia di trasparenza degli atti, in particolare coadiuva il RCTP nella verifica degli atti da pubblicare e nel corretto funzionamento del procedimento di accesso generalizzato.

- Il Direttore e i Responsabili degli Uffici:

Il CET si compone di 1 Direttore e 3 Responsabili che coordinano rispettivamente l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Amministrativo-gare, l'Ufficio informatico.

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio cui sono preposti; disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 17quater);

- L'Organo Indipendente di Valutazione (Lgs. 97/2016)

A seguito di selezione pubblica, in data 13/10/2020, è stato nominato dal CDA il dott. Roberto Cerquaglia quale organo monocratico OIV, il quale:

- è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44);
- esprime parere obbligatorio sul codice etico adottato;

- esprime parere annuale circa il mantenimento/modifica del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 come sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. l) D.Lgs. 97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello annualmente predisposto dall'ANAC e della Relazione di rendicontazione generale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e dello stato di attuazione della trasparenza.

- RASA e RUP

Il RASA dell'Ente è incaricato della verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi dell'Ente quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 1. comma 32 Legge 190/2012. Questo compito è svolto attualmente dall'ing. Luca Perni, Direttore della Società.

Rup nominati dalla Società sono l'ing. Luca Perni e l'ing. Alessandro Malvezzi.

- I dipendenti:

Le risorse umane attualmente in organico sono pari a n. 11 con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri responsabili ed i casi di personale conflitto di interessi;
- conformemente a quanto previsto dalla Delibera ANAC del luglio 2022, sono tenuti a rilasciare annualmente la dichiarazione di incompatibilità;
- i dipendenti dell'ufficio gare sono tenuti a rilasciare annualmente la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

- I collaboratori:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito.

CONSORZIOENERGIATOSCANA

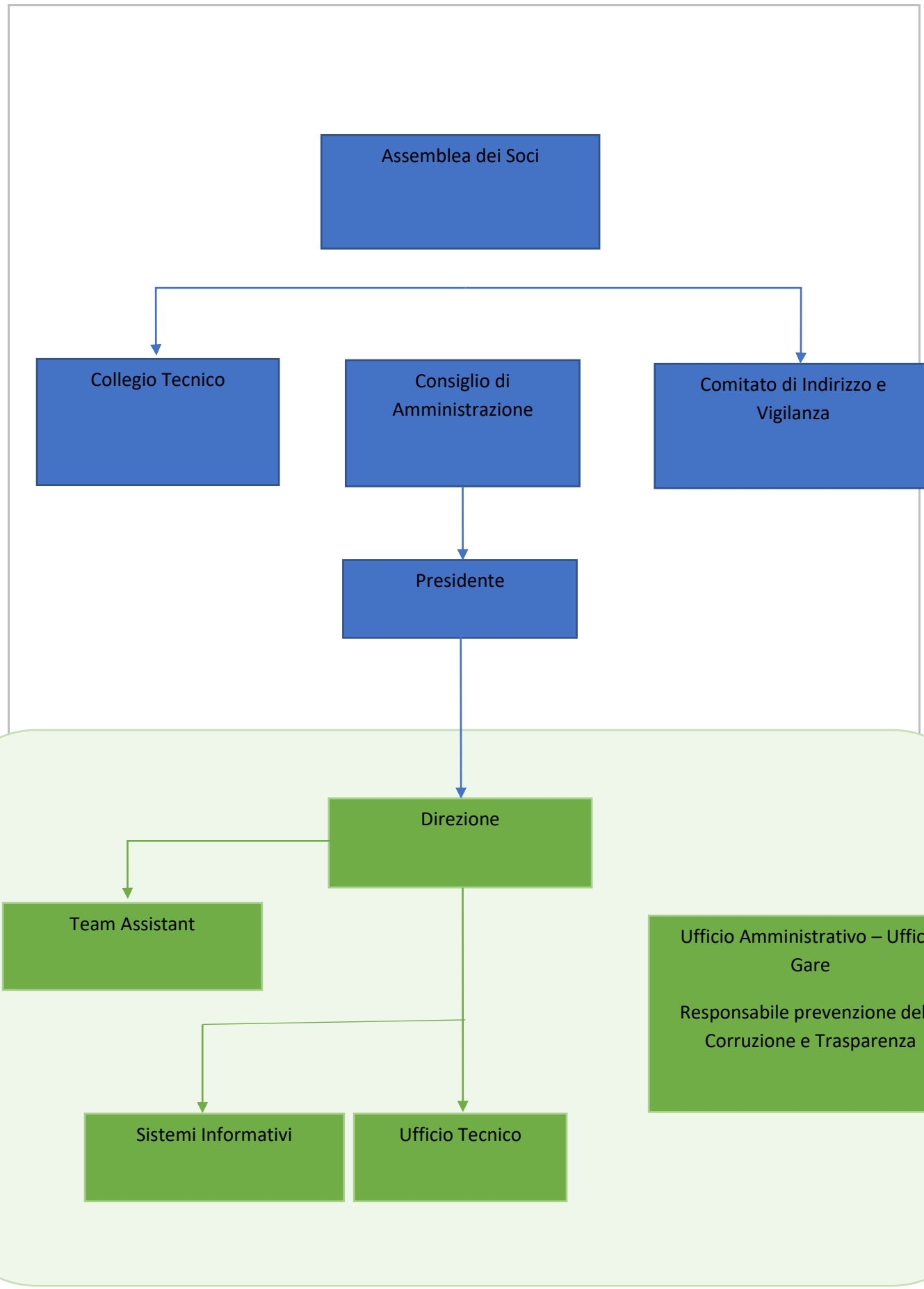

1.1 – MAPPATURA DEI PROCESSI

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo di mappatura delle aree e dei processi (Allegato B), che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica sul campo dell'impatto del fenomeno corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione sui singoli processi svolti nella Società.

Le mappature esaminate sono quelle obbligatorie, indicate nell'allegato 1 PNA 2019.

L'analisi dei rischi è stata svolta a seguito dell'analisi del contesto e tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari della Società, quali:

- Natura giuridica dell'Ente (società di capitali, partecipata totalmente da Enti pubblici della Regione Toscana;

- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);

- Livello di vigilanza e controllo esercitato dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza, dalla Regione e dai soci;

- Sistema di contabilità adottato;

- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto;

- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Soci.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una descrizione dei criteri utilizzati per la valutazione dei rischi;

- Una spiegazione del sistema di valutazione adottato per calcolare il rischio residuo che permane a seguito dell'applicazione dei controlli previsti;

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio.

I processi identificati sono gestiti dall'organizzazione in accordo con i requisiti delle normative cogenti e delle Norme ISO 9001:2015.

1.2. MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il processo di gestione si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

a) mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;

b) valutazione del rischio;

c) trattamento del rischio.

In questo paragrafo sono elencate le principali aree di rischio all'interno della Società Consortile Energia Toscana, le valutazioni del tipo di rischio si ritenga possa scaturire dallo svolgimento dell'attività, l'indicazione del livello di esposizione al rischio corruzione, espresso in valori alto/medio/basso e le misure di prevenzione adottate.

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie sono individuate nelle seguenti:

1. Procedimenti di acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di contratto disciplinato dal D.Lgs. n.50 del 2016; affidamento degli incarichi professionali. Gare PNRR.
2. Gestione delle risorse umane, organizzazione e processi di acquisizione e progressione del personale, gestione dei permessi e del trattamento economico del personale e valutazione della performance;
3. Gestione delle entrate e delle spese;
4. Gestione Informatica;
5. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: **NA**
6. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: **NA**

NA: non applicabile nella fattispecie societaria.

La società non ha patrimonio.

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

I criteri per la valutazione qualitativa dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) capaci di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti; la valutazione è stata quindi realizzata per ciascun reato previsto dal catalogo (allegato B), definendo per ciascuno di questi il rischio, l'attività o le attività sensibili e le funzioni aziendali sensibili alla commissione del reato.

Per ciascun reato si è quindi analizzato:
- il rischio connesso al reato in oggetto;
- i processi aziendali e le attività all'interno delle quali tali rischi possono manifestarsi;
- le funzioni aziendali in astratto responsabili della commissione dei reati.

I rischi sono valutati in considerazione delle misure assunte.

La pesatura dell'impatto e della probabilità

Per implementare il sistema di pesatura del risk assessment, il punto di partenza è la valutazione dei due elementi dai quali scaturisce la pesatura del rischio, ovvero la Probabilità e l'Impatto.
Per quanto concerne la pesatura della probabilità, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

PARAMETRO	BREVE DEFINIZIONE	INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ	DIMINUZIONE DELLA PROBABILITÀ
Frequenza	Il parametro misura la frequenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno della Società.	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno della Società.
Rilevanza	Il parametro misura la Rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività della Società.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per la Società.	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per la Società.
Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.
Poteri e strumenti	Il parametro misura il grado di autonomia decisionale ed autorizzativa dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile.	La funzione dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa assegnati) alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	La funzione non dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
Discrezionalità	Il parametro misura l'esistenza di vincoli normativi o regolamentari che influiscono sul livello di discrezionalità del Processo.	Il processo/attività è Altamente discrezionale, non essendo vincolato da leggi, regolamenti.	Il processo/attività è totalmente vincolato da leggi, regolamenti

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala di valori (da 0 a 1 per ciascun parametro), la cui somma algebrica determina la valutazione dell'elemento **Probabilità** secondo la seguente scala:

Min.	Max	Probabilità
0	1	MOLTO BASSA
1,1	2	BASSA
2,1	3	MEDIA
3,1	4	ALTA
4,1	5	MOLTO ALTA

Per valutare l'impatto che i comportamenti illeciti possono avere in questo ambito si è tenuto conto della concreta modalità di manifestazione del rischio, della possibile violazione di una norma penale o più genericamente di principi di natura etica/comportamentale e delle conseguenze reputazionali derivanti per la Società.

L'impatto del singolo rischio-reato è quindi valutato, su una scala a 5 livelli: Molto Basso- Basso- Medio- Alto- Molto Alto.

Il prodotto dei due valori di impatto e probabilità nella seguente matrice fornisce l'indicazione del valore del rischio preliminare, che può risultare quindi: - Molto Basso;- Basso; - Medio; - Alto; - Molto Alto.

		PROBABILITÀ				
		Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta
IMPATTO	Molto alto	Basso	Medio	Alto	Molto Alto	Molto Alto
	Alto	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Alto
	Basso	Molto basso	Molto basso	Basso	Basso	Medio
	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Molto basso	Basso

La valutazione dei **controlli esistenti**

Una volta strutturato il metodo di pesatura per la valutazione degli aspetti di impatto e probabilità di un dato rischio, è stata effettuata un raffronto con il sistema di controllo interno attualmente esistente, ovvero:

- Esistenza di deleghe / procure formalizzate: indice, oltre che di trasparenza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice societario verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.

- Esistenza di misure organizzative (aggiornamento di regolamenti, policy, procedure, disposizioni organizzative): il sistema interno di regole consente di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità.

- Condivisione nei processi decisionali: comporta il coinvolgimento di più soggetti con diversi poteri decisionali, affinché i singoli atti siano frutto di un lavoro condiviso. Tale aspetto è un buon indice del sistema interno preventivo.

- Tracciabilità: esistenza di un valido supporto documentale informatico, tale da consentire di ricostruire con precisione la storia delle decisioni e dei provvedimenti societari, delle responsabilità coinvolte e delle valutazioni eseguite a supporto delle decisioni;

- Esistenza ed efficacia del sistema di controllo interno: tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione del sistema di controllo e di monitoraggio presente nella Società ai diversi livelli, comprendendo i controlli svolti da funzioni interne quali il Comitato di indirizzo e vigilanza, , Revisore dei Conti, Comitato tecnico, nonché dai Soci, anche nell'ambito dell'affidamento dei servizi previsti dallo Statuto.

- fattori abilitanti del rischio corruttivo a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

- indicatori di stima del livello di rischio • livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; • grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; • manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle

caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; • opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; • livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; • grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala di valori (da 0,1 a 1 per ciascun parametro), la cui somma algebrica ha determinato la valutazione dell'elemento Livello di Controllo secondo la medesima scala utilizzata per la pesatura degli elementi di Probabilità.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi del rischio preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, che esprime il Rischio **Residuo**, anche in questo caso è espresso su una scala a 5 livelli (da Molto basso a Molto Alto).

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto bassa	Bassa	Media	Alta	Molto alta
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

A seguito della valutazione dei rischi svolta, è stato redatto il documento di valutazione dei rischi, in formato tabellare, da cui sono tratte, per maggiore facilità di lettura ed analisi, le schede di valutazione dei rischi, presenti in allegato al presente piano di prevenzione.

Sintesi dei risultati
La presente tabella indica i valori di rischio residui derivanti dall'analisi suddivisi per ambito e processi di riferimento. Il numero riportato indica la quantità di occorrenze del rischio all'interno dell'ambito o del processo. I rischi residui così evidenziati sono oggetto di misure di riduzione evidenziate nelle schede allegate, con la finalità di una loro riduzione ad un valore BASSO o MOLTO BASSO.

Ambito e processi di riferimento	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Totali
Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)	2	5	2		
Fase di progettazione		1			
Fase di esecuzione del contratto	4	2			
Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)	1				
Gestione delle entrate		1			
Gestione del personale			1		
Gestione Informatica	2				
Gestione delle uscite	1	1			
TOTALI	8	12	5	0	0

Si rileva l'aumento del rischio nell'area gare e appalti, dovuto in particolar modo dall'aumentata probabilità, dato l'elevato numero di affidamenti svolti.

Tale rischio è, comunque, attenuato dall'assunzione di un nuovo collaboratore nell'ufficio gare.

Si fa, inoltre, presente la scarsità dei contenziosi in materia di appalti che hanno coinvolto la società e l'assenza di fenomeni corruttivi nell'ultimo quinquennio.

IL MONITORAGGIO SULLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI

Le misure generali e specifiche di mitigazione dei rischi adottate sono descritte nell'allegato C.

Inoltre, come misure generali sono previste le seguenti azioni:

- **Formazione Del Personale**

La Società Consortile Energia Toscana prevede specifici interventi formativi inerenti le attività a rischio di corruzione, i temi della legalità e dell'etica, tenuto conto di quanto proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Nell'ambito della programmazione annuale della formazione, sarà cura della Società assicurare anche attività formativa rivolta a tutto il personale che possa favorirne la polivalenza e la comprensione delle tematiche di interesse generale dell'organizzazione.

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;

b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il Direttore.

Per l'anno 2022 è stato programmato e svolto un incontro formativo di carattere generale esteso a tutto il personale ed uno specifico rivolto al RCTP.

Nel prossimo triennio sono programmati ulteriori incontri mirati a seconda delle aree di rischio su istanza di responsabile di area.

E' previsto un budget generale per la formazione di € 2.000.

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, dovrà riguardare l'aggiornamento delle competenze in materia di anticorruzione e più in generale le tematiche dell'etica e della legalità.

- **Rotazione/Segregazione delle funzioni**

Relativamente al tema della rotazione degli incarichi, vista la struttura organizzativa della Società Consortile Energia Toscana, il numero delle unità di personale a disposizione non consente di programmare un alto livello di rotazione funzionale mantenendo elevati standard qualitativi e quantitativi.

E' tuttavia da osservare che nella società esistono misure alternative alla rotazione: si assiste ad una ripartizione delle responsabilità di tipo diffuso, nel senso che le procedure di valutazione ed assegnazione degli incarichi e di scelta del contraente vengono assegnate di volta in volta ai vari responsabili di progetto, e non esiste una struttura dedicata a questo tipo di adempimenti. Questo tipo di organizzazione, senza accentramento di responsabilità, contribuisce alla riduzione sostanziale del rischio corruttivo.

Inoltre, le attività vengono svolte in condivisione tra i vari uffici ed il responsabile della singola procedura è affiancato da uno o più dipendenti in modo da garantire un controllo diffuso.

E' stato, pertanto, adottata una misura alternativa alla rotazione, quale la c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a

rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, il Direttore autorizza le uscite dei dipendenti; il Presidente del CDA autorizza i pagamenti superiori a 40.000€; il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo non ha potere di firma delle Determine adottate, che vengono sottoscritte soltanto dal Direttore e dal Presidente del CDA.

- **Rotazione Straordinaria, in attuazione della Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.**

La rotazione straordinaria è una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Tale rotazione, infatti, deve essere attuata "*nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"* dei dipendenti.

Si considerano potenzialmente integranti le condotte corruttive i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235.

Modalità: La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immeditata adozione di misure di tipo cautelare. Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Misure alternative in caso di impossibilità e in caso di obiettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento

- **Conflitto di interessi in atti di acquisto e affidamento in genere.**

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, il procedimento de quo dovrà essere affidato dal Direttore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Direttore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Il tema del conflitto di interessi è ricordato con particolare cura dal PNA 2019. La disciplina di riferimento è quella prevista dall'art. 6 bis, L 241/1990, dagli articoli 6 e 7, D.P.R. 62/2013, e dall'art. 42, DLGS 50/2016, in materia di conflitto di interessi nei contratti pubblici.

La questione riguarda tutti i procedimenti, con maggiore attenzione per quelli ove è maggiore la discrezionalità.

Particolare attenzione deve essere posta in relazione alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. La fonte normativa fondamentale è quella dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, che detta una disciplina di carattere speciale e con una portata più ampia e più stringente rispetto alle norme generali, prevalente rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti. Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale dipendente, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

Pertanto, il conflitto di interessi dovrà essere verificato mediante l'acquisizione delle autocertificazioni e di tale verifica dovrà essere dato atto mediante introduzione nelle determine a contrarre di una clausola sull'assenza di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti.

Riguardo all'arco temporale in cui si considera rilevante il conflitto di interessi in caso di rapporti economici con il soggetto destinatario dell'affidamento, esso dovrà essere considerato negli ultimi tre anni.

<u>Conflitto di interessi in incarichi esterni autorizzati ai dipendenti (art. 53, DLGS 165/2001).</u>

L'individuazione e gestione di conflitti di interesse anche potenziali, deve essere effettuata anche con riguardo alla autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti. A tale riguardo, oltre alla misura della trasparenza come prevista dall'art. 18 del D.lgs. 33/2013, che impone la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (ovvero l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico), CET adotterà apposito regolamento sul tema.

<u>Conflitto di interessi in commissioni di gara – verifica dei precedenti penali ostativi (art. 35 bis Dlgs 165/2001).</u>

Riguardo ai componenti delle commissioni si verifica l'assenza di precedenti penali ostativi come previsto dall'art.35 bis D.lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012). Tale misura preventiva è finalizzata ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. Tali soggetti: non

possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato. Incompatibilità, Inconferibilità, cumulo di impieghi e incarichi Ai sensi dell'art. 53 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 60 lett. b) della L. 190/2012, si dà atto che ogni incarico autorizzato ai propri dipendenti avviene nel totale rispetto della normativa in tema di conflitto di interesse, anche potenziale.

- **PROCEDURE – AUDITING**

Il direttore ed i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, in particolare i Quadri presenti nell'organico della Società, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione.

Essi devono, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I Quadri e i dipendenti della Società, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in merito al mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle procedure di pertinenza, fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella loro competenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone inoltre interventi formativi a favore dei dipendenti, con un taglio il più possibile operativo e legato all'attività specifica di ciascuno.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente la Scheda per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicandola sul sito internet aziendale alla sezione Società Trasparente.

Sono state adottate le seguenti procedure di gestione atte a migliorare la standardizzazione dei procedimenti e la trasparenza ed imparzialità nell'attività gestionale.

- gestione di una cartella condivisa su server nella quale vengono classificate e memorizzate le informazioni ed i documenti relativi a tutte le procedure di selezione collaboratori e scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi;

- le commissioni tecniche per la selezione di offerte (per acquisizione di beni e servizi per importi rilevanti) vengono formate prevedendo la presenza, accanto ai dipendenti della Società con elevata qualifica tecnica, di professionisti esterni qualificati;

- le commissioni per selezione personale (per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato) vengono composte a rotazione da dipendenti tecnici ed amministrativi, senza presenza di ruoli fissi e definiti a priori;

- auditing interno: controllo formale periodico a cura del responsabile per la prevenzione della corruzione, degli atti di acquisto (ordini) oltre la soglia di 40.000 Euro.

- Report semestrale relativamente a rinnovi e proroghe di affidamenti;
- monitoraggio semestrale dei reclami pervenuti;
- Relazione annuale del RCPT, aggiornata semestralmente per verificare eventuali gap;
- misure di rafforzamento contro il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016.
- Conformemente al PNA 2022, all. 8 predisporre la check list per gli appalti: trimestralmente, a sorteggio, tramite software di sorteggio https://www.blia.it/, effettuare le verifiche sulla gestione degli appalti su almeno 3 procedure. Al termine redazione di una relazione sull'esito delle verifiche, da trasmettere al Direttore.
- Prevedere dichiarazioni di incompatibilità per i commissari che effettuano le selezioni del personale;
- Per gli avanzamenti di carriera: prevedere una procedura operativa.

MECCANISMI OPERATIVI per il triennio

Le principali attività da svolgersi nel corso del triennio sono:

- adozione di una disciplina per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti da parte di enti o società esterne;
- redazione del nuovo codice etico per i dipendenti;
- attuazione di procedimenti del controllo di gestione, monitorando gli indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività);
- costante aggiornamento del sito internet aziendale in particolare per quanto riguarda le informazioni sulla trasparenza amministrativa;

- per attività extraistituzionali sono previste le seguenti prescrizioni specifiche:

    - Acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni

    - Adozione di un Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi extraistituzionali

    - Verifica delle condizioni prescritte nel Regolamento in caso di richiesta di autorizzazione all'espletamento di incarico all'esterno

Le attività suddette saranno svolte entro il 31 dicembre 2022; in caso dell'implementazione e/o revisione di regolamenti già esistenti, se ne rivedrà la stesura tenendo conto dei principi guida espressi dal presente Piano, ed indicando le misure da adottare nel caso di verifichino gli eventi oggetto di valutazione del rischio.

3 -LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Il Whistleblowing è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di un'organizzazione, segnalano a specifici individui o organismi, una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. Conformemente alle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti, i potenziali segnalanti si identificano principalmente nel personale e non anche in soggetti estranei alla struttura aziendale.

Al fine di incoraggiare il personale a denunciare illeciti, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione ed ogni contatto successivo alla segnalazione, CET ha individuato quale strumento di segnalazione l'utilizzo di un apposito indirizzo di posta elettronica anticorruzione@consorzioenergiatoscana.it accessibile esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inoltre ha attivato il nuovo accesso alla piattaforma WhistleblowingPA.

Con l'entrata in vigore, lo scorso 29 dicembre, della legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", vengono tutelati i cosiddetti "whistleblower", prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica alla Società (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Per la gestione delle segnalazioni, pertanto, CET disciplinerà la materia del whistleblowing, impegnandosi a:

- garantire la riservatezza dei segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;

- proteggere il segnalato dalle mere delazioni da parte dei colleghi, volte solo a danneggiare la sua reputazione;

- promuovere una cultura di trasparenza e ascolto delle segnalazioni dei dipendenti.

4 – MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA E SOGGETTO CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

Il Direttore monitora, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico (almeno il 10%) tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che ricevono vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

E' altresì garantito un costante flusso informativo fra il Direttore e i Quadri presenti in azienda e i dipendenti della stessa, volto a garantire il corretto monitoraggio degli adempimenti formali ed economici legati allo svolgimento delle attività da parte dei contraenti esterni all'azienda.

5-PIANO PER LA TRASPARENZA

Dalla home page del sito internet www.consorzioenergiatoscana.it, si raggiunge la sezione denominata "Società trasparente", al cui interno sono presenti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le informazioni sono organizzate secondo sottosezioni di primo e secondo livello nel rispetto della struttura della Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In allegato al presente Piano è riportato l'elenco degli obblighi di pubblicazione, specificando per ciascuna sezione/sottosezione, l'Unità Organizzativa che detiene i relativi dati ed informazioni e la tempistica per l'aggiornamento. In relazione ai dati pubblicati in Amministrazione Trasparente si evidenzia l'attività in tema di digitalizzazione dei procedimenti svolta nel corso del 2020-2021 e proseguita durante il 2022.

La pubblicazione delle informazioni prevista dalla L. 33/2013 (Trasparenza Amministrativa) nel sito internet www.consorzioenergiatoscana.it costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte

del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Nella sezione denominata "Società trasparente" sono presenti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le informazioni sono organizzate secondo sottosezioni di primo e secondo livello nel rispetto della struttura indicata nel D. Lgs. n. 33/2013 e pienamente conforme allo schema degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato 1 della Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 e allegato al PNA 2022 N. 9.

L'azione del CET è orientata ad un crescente potenziamento della qualità dei dati da pubblicare, al fine di renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino.

Inoltre, il CET lavora attivamente alla diffusione della tecnologia quale strumento di semplificazione e miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell'integrità dei dati, implementando sistemi che consentano la tracciabilità dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria restano fruibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2 (durata degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) e 15, comma 4 (durata degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza). Decorsi i termini di pubblicazione, i dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Obiettivi sulla trasparenza 2023/2025

Per quanto concerne gli aspetti generali, per il 2023 la misura si conferma in:

- costante aggiornamento del sito internet aziendale in particolare per quanto riguarda le informazioni sulla trasparenza amministrativa (sezione "Società Trasparente"): annuale;
- Revisione e aggiornamento del Regolamento sull'accesso: entro il 31 dicembre 2024;
- Formazione sulle forme di accesso: entro il 31 dicembre 2023.

6. -MONITORAGGIO

Al fine di favorire un'ampia condivisione dei processi, funzionale all'ottimale svolgimento delle attività programmate, è stata costituita una tabella, che si riporta di seguito, in cui si elencano le tipologie dei dati pubblicati sul sito, la periodicità del monitoraggio e le strutture coinvolte.

Gare e contratti	(monitoraggio mensile)
Consulenti e collaboratori	(monitoraggio mensile)
Curriculum, retribuzioni, compensi, indennità e avanzamenti di carriera	(monitoraggio annuale)
Elenco delle caselle di posta elettronica certificata attive e numeri telefonici	(monitoraggio annuale o in caso di una nuova modifica)
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	(monitoraggio alle scadenze programmate)
Bilancio	(monitoraggio annuale)

7- TUTELA DELLA PRIVACY

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 si ripropone, se non in modo più acuto che nel passato, il tema del bilanciamento degli interessi costituiti dal diritto di accesso alla documentazione amministrativa, ai dati e alle informazioni detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, fondato sull'esigenza di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e quello, di pari rilievo, costituito dalla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali con particolare attenzione ad alcune specifiche categorie di essi, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento (sensibili e giudiziari, nel lessico del vecchio codice sulla privacy).

L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza impone un'accresciuta attenzione al suo impatto sul corretto trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che coincidono con i responsabili delle Unità organizzative che dispongono la pubblicazione dei dati stessi.

A tale scopo sono state messe in atto i seguenti adempimenti relativi all'istituzione del registro dei trattamenti, alla nomina del responsabile della protezione dei dati, all'adozione di policy e del disciplinare tecnico per un corretto utilizzo degli strumenti informatici e della rete telematica e monitoraggio costante.

8- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, ponendo come unico limite quello di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi: pubblici ed in specifico: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la sicurezza nazionale; le relazioni internazionali; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; privati ed in specifico: protezione dei dati personali; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso generalizzato può essere presentato da chiunque e si applica a CET, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione, tuttavia la richiesta di accesso deve identificare chiaramente i documenti e i dati richiesti. Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago da non permettere di identificare i documenti o le informazioni richieste. Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti esclusivamente documenti, dati e informazioni in possesso della Società.

L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata all'indirizzo mail info@consorzioenergiatoscana.it.

I responsabili degli uffici che detengono i dati le informazioni o i documenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando la Società risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), la Società deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante raccomandata a/r. Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 dlgs 33/2013 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate all'ing. Luca Perni e nel caso di gare di appalto dal RUP della Stazione Appaltante.

9 – ULTERIORI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Si rinvia a quanto stabilito dalla Legge n. 33 del 2013, in particolare dall'art. 11 comma 2.

10 – RINVIO ALLA LEGGE "ANTICORRUZIONE"

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente piano, si rinvia alle previsioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e disposizioni attuative.

Firenze, 31.01.2023